RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, mira a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal medesimo regolamento (CE) n. 767/2009, in adempimento di quanto stabilito dall'articolo 31 "Sanzioni", che prevede che *"Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

Sino ad ora, infatti, tale materia è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 *"Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi"* e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 *"Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali"*, che già prevedono la disciplina sanzionatoria in materia di etichettatura, ma essa risulta troppo generica e non adeguata alla materia che, con il regolamento (CE) n. 767/2009, è stata modernizzata e razionalizzata.

Le sanzioni sono applicate, sulla base delle condotte punibili e dell'autore della violazione, al responsabile di etichettatura o all'operatore del settore dei mangimi.

Sono previste sanzioni specifiche per l'uso ingannevole di *claims* e dell'etichettatura facoltativa in genere.

Sono, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi.

Vengono, infine, previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l'immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi.

Di seguito, si elencano le previsioni dei singoli articoli del decreto.

L'articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, che consistono nel prevedere una apposita disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento (CE) 767/2009 al fine di garantire l'etichettatura corretta dei mangimi e la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di alimenti per la tutela della salute e sul benessere degli animali, in modo da realizzare un quadro normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente.

L'applicazione del Regolamento (CE) 767/2009, da parte degli operatori del settore dei mangimi, ed, in particolare, da parte dei responsabili di etichettatura, garantisce l'immissione sul mercato di mangimi correttamente etichettati, che forniscono all'utilizzatore finale (allevatori di animali da reddito e proprietari di animali da compagnia), un'informazione trasparente e non ingannevole. Grazie a tali informazioni viene assicurato un uso appropriato dei mangimi. Infatti, un'etichettatura non conforme, può rendere i mangimi presenti sul mercato a rischio per gli animali e le persone (ad esempio, dosaggio non corretto degli additivi, mangimi non conformi per i livelli di sostanze indesiderabili non etichettati, mangimi che simulano in maniera ingannevole la funzione di un farmaco o mancata indicazione delle istruzioni di uso).

Inoltre, l'applicazione del regolamento, da parte degli Stati Membri dell'UE, è fondamentale al fine di garantire la correttezza delle prassi commerciali nel libero scambio dei mangimi sul territorio dell'Unione.

L'**articolo 2** detta disposizioni in materia di Autorità competenti all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni, stabilendo che all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2003, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

Gli **articoli da 3 a 17** recano disposizioni concernenti le sanzioni applicabili, in particolare, sanzioni per le violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione, di responsabilità e di obblighi delle imprese nel settore dei mangimi, di restrizioni e divieti, di tenore di additivi, di commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, di principi per l'etichettatura e la presentazione, di prescrizioni obbligatorie aggiuntive e di etichettatura di mangimi non conformi, di confezionamento e di codici comunitari di buona pratica ed in materia di etichettatura.

L'**articolo 18** detta disposizioni in materia di sanzioni accessorie, prevedendo che, nel caso in cui vengano violate norme in materia di sicurezza e di commercializzazione sui mangimi e di indicazione di prescrizioni obbligatorie sull'etichetta, gli organi preposti al controllo possono proporre all'Autorità competente l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività da tre giorni a tre mesi; in presenza di gravi violazioni nei casi sopra esposti, l'Autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento (CE) n. 183 del 2005.

L'**articolo 19** prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto siano abrogati gli articoli 6, comma 3 e 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, i quali prevedono, rispettivamente, che il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici è tenuto, su richiesta delle Autorità competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni comprovanti la conformità degli stessi alle disposizioni del

decreto (articolo 6, comma 3) nonché le sanzioni per chi viola disposizioni inerenti la regolamentazione degli alimenti dietetici per animali (articolo 7).

L'**articolo 20** detta disposizioni in materia di invarianza finanziaria.

L'**articolo 21** detta norme in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, stabilendo la devoluzione dei proventi per le sanzioni di nuova istituzione riassegnate alle Autorità statali che effettuano controlli per il miglioramento delle attività di controllo previste dal decreto in esame.

Infine, l'**articolo 22** prevede che le disposizioni del presente decreto e le eventuali successive modifiche siano notificate ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento n. 767/2009 alla Commissione Europea.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, mira a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal medesimo Reg. CE n. 767/2009, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 31 "Sanzioni", che prevede che *"Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*.

I proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale comminate per le violazioni di cui agli articoli 4, 6, 13, 16 e 17 sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale, per essere successivamente riassegnati in favore dei Ministeri di cui all'articolo 2 del decreto, per il miglioramento delle attività di controllo previste dal presente decreto. Da tale destinazione a finalità di spesa non derivano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di proventi riferiti a fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione.

Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni poste in capo al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le spese per le attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gravano sul capitolo 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", sui pertinenti piani gestionali".

Le attività di controllo, ricadenti in capo al Ministero della salute, sono quelle svolte dagli uffici periferici della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, le cui spese gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100).

Le disposizioni in questione non comportano oneri aggiuntivi per il Ministero dello sviluppo economico in quanto le risorse che dovessero affluire saranno versate al capitolo 3600 del

bilancio dello Stato assegnato al suddetto Ministero ed utilizzate per l'attività ispettiva da svolgere tramite apposita convenzione con gli enti già competenti a legislazione vigente o con il Corpo della Guardia di finanza.

Relativamente agli aspetti operativi ed economico-finanziari di tale intervento, si precisa che l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica, ma potrà determinare, invece, possibili entrate.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

20 OTT. 2016

Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:
Ministero della salute

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL'IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL'USO DEI MANGIMI.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) ***Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Gli obiettivi perseguiti mediante l'intervento normativo proposto consistono nella determinazione delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal Regolamento CE n. 767 del 13 luglio 2009, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 31 "Sanzioni", che prevede che *"Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive"*. Tali sanzioni saranno applicate, sulla base delle condotte punibili e dell'autore della violazione, al responsabile di etichettatura o all'operatore del settore dei mangimi. Saranno previste sanzioni specifiche per l'uso ingannevole di claims e dell'etichettatura facoltativa in genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi. Verranno poi previste sanzioni più pesanti per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l'immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. Ciò in coerenza con la missione e con gli obiettivi di prevenzione e di tutela della salute dell'uomo e degli animali.

2) ***Analisi del quadro normativo nazionale.***

L'attuale quadro normativo contempla la legge 15/02/1963 n. 281 *"Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi"* ed il decreto legislativo 24/02/1997 n. 45 *"Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali"*, che già prevedono la disciplina sanzionatoria in materia di etichettatura, ma essa risulta troppo generica e non adeguata per la materia che, con il Regolamento CE n. 767/2009, è stata modernizzata e razionalizzata.

3) ***Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Lo schema di provvedimento in esame disciplina la materia in modo organico, con norme di rango primario, stabilendo le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste nel Reg. CE n. 767/2009.

4) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste nel Reg. CE n. 767/2009, in adempimento dell'art. 31 del medesimo Reg., non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) ***Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Valgono le valutazioni del punto precedente.

6) ***Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Tenuto conto che lo schema di decreto legislativo stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste nel Reg. CE n. 767/2009, in adempimento dell'art. 31 del medesimo Reg., non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) ***Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) ***Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) ***Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) ***Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi, innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, sul medesimo o analogo oggetto.

14) ***Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sul medesimo o analogo oggetto.

15) ***Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si è, ad oggi, a conoscenza di eventuali analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni.

2) ***Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) ***Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa, stabilendo le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del Reg CE n. 767/2009.

4) ***Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

5) ***Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

6) ***Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non è necessaria l'emanazione di successivi atti attuativi.

7) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Allegato doc. Impact Assessment.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:

A) la rappresentazione del problema da risolvere e le criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

A) la rappresentazione del problema da risolvere e le criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il quadro normativo vigente, in termini di legislazione sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, va individuato, preliminarmente, nella disciplina generale contenuta nella legge 281, del 1963 e sue successive modifiche, che detta, appunto, regole per la produzione e l'immissione in commercio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (in particolare, gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge citata delineano il quadro sanzionatorio) e nella disciplina correlata, contenuta nel decreto legislativo n. 45 del 1997, recante "attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali" (in particolare, l'articolo 7 del provvedimento prevede sanzioni a carico di chi produce, confeziona, detiene per vendere alimenti dietetici per animali non conformi allo stesso provvedimento e a carico di chi viola le disposizioni previste per l'etichettatura degli stessi prodotti), nonché nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 149 del 2004, recante "attuazione della direttiva 2001/102/CE della direttiva 2001/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali".

Tutte le condotte, descritte dal d.lgs. n. 45 del 1997, sono ora disciplinate dal Regolamento (CE) 767/2009 (in particolare, gli obblighi imposti per la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, le condizioni per l'etichettatura degli alimenti dietetici destinati all'alimentazione animale e le indicazioni che il responsabile dell'immissione in commercio dei prodotti dietetici deve presentare su richiesta dell'autorità competente in merito agli stessi alimenti dietetici).

Pertanto, con il presente decreto, ai fini di una razionalizzazione del quadro normativo, si è ritenuto opportuno abrogare il d.lgs. n. 45 del 1997.

Le sanzioni previste dal presente decreto, per le violazioni in materia di etichettatura dei mangimi dietetici, corrispondono a quelle già previste dal d.lgs. n. 45 del 1997 che si intende abrogare.

In merito alle sanzioni stabilite dalla legge n. 281 del 1963, si rappresenta che, poiché il regolamento (CE) in questione non disciplina l'etichettatura di additivi per mangimi e premiscele, ma soltanto l'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, detta legge rimane in vigore per le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi previsti in materia di etichettatura di additivi per mangimi e premiscele.

In materia di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, d'altro canto, il presente decreto, nella maggior parte dei casi, dettaglia le condotte, già individuate, in modo generico, dalla legge n. 281 del 1963, al fine di adeguare le sanzioni per la violazione delle stesse alle fattispecie descritte nel Regolamento (CE) 767/09.

Ad esempio, l'art. 10 del presente decreto sanziona, in maniera specifica, l'uso ingannevole delle allegazioni, una particolare forma di indicazioni facoltative di etichettaturadisciplinata dall'art. 13, del Reg.(CE) 767/09, mentre per l'uso ingannevole di tali indicazioni l'art. 22, comma 3, della legge n. 281/63 sanziona genericamente colui che etichetta con "*indicazioni, dichiarazioni tali da trarre hi inganno l'acquirente* ".

Sempre a titolo di esempio, le sanzioni previste dall'art. 8, commi 3 e 4, della bozza di decreto, riprendono invece sanzioni già stabilite all'art. 22, comma 1, della legge n. 281/63, relative a non conformità di mangimi, accertate a seguito di analisi ufficiali, rispetto alle dichiarazioni ed indicazioni di etichettatura.

Le sanzioni, previste dagli artt. 4, 6, 13, 16, 17, del presente decreto sono introdotte per la prima volta in quanto non previste dalla normativa vigente.

Ad esempio, l'art 13 introduce per la prima *volta* una sanzione per chi etichetta materiali non conformi in violazione dell'art. 20 del Regolamento.

Anche gli artt. 16 e 17, che prevedono sanzioni per un uso non conforme del Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi e dei codici Comunitari di buona etichettatura, non erano previste nella norma precedente, poiché sia il Catalogo che i Codici sono strumenti introdotti per la prima volta dal Regolamento.

L'adozione dell'intervento regolatorio risponde all'obbligo, imposto dalla norma comunitaria, di regolamentare, con un atto normativo primario, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal Reg. CE n. 767/2009, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 31 "Sanzioni", che prevede che "*Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive*".

L'applicazione del Reg (CE) 767/2009, da parte degli operatori del settore dei mangimi, ed, in particolare, da parte dei responsabili di etichettatura, garantisce

l'immissione sul mercato di mangimi correttamente etichettati, che forniscono all'utilizzatore finale (allevatori di animali da reddito e proprietari di animali da compagnia), un'informazione trasparente e non ingannevole.
Solo grazie a tali informazioni viene assicurato un uso appropriato dei mangimi.

Infatti, un'etichettatura non conforme, può rendere i mangimi, presenti sul mercato, a rischio per gli animali e le persone (ad esempio, dosaggio non corretto degli additivi, mangimi non conformi per i livelli di sostanze indesiderabili non etichettati, mangimi che simulano in maniera ingannevole la funzione di un farmaco o mancata indicazione delle istruzioni di uso).

Inoltre, l'applicazione del regolamento, da parte degli Stati Membri dell'UE, è fondamentale al fine di garantire la correttezza delle prassi commerciali nel libero scambio dei mangimi sul territorio dell'Unione.

Il Regolamento 767/2009 ha quindi razionalizzato e semplificato la normativa comunitaria di etichettatura dei mangimi e, di conseguenza, la disciplina sanzionatoria prevista dalla normativa nazionale deve essere adeguata alle previsioni del Reg.(CE) 767/09, in applicazione dell'art. 31 del suddetto.

Tale disciplina sanzionatoria avrà effetto di deterrenza dal commettere infrazioni al regolamento (CE) 767/2009, evitando che vengano immessi sul mercato mangimi non correttamente etichettati, che possano, pertanto, comportare un rischio per gli animali e per le persone.
Infatti, si. ritiene che il mercato,, per le peculiari caratteristiche di eterogeneità e di vastità, non consenta fenomeni di autoregolamentazione.

Le sanzioni, irrogate ai sensi della legge n. 281/63, riguardano prevalentemente la presenza di sostanze non dichiarate in etichetta o risultanti all'analisi in quantità differenti da quanto dichiarato o la presenza di indicazioni di etichettatura non conformi.

In minima parte vengono sanzionate condotte relative alla vendita o alla preparazione, anche per conto di terzi di materiali vietati per l'alimentazione animale.

I servizi veterinari delle ASL applicano, le sanzioni previste dalla legge n. 281/63, in particolare, in caso di inesattezza o mancanza di indicazioni obbligatorie o quando, dall'analisi ufficiale prevista dal PNAA (piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione animale), si rileva una sostanza non dichiarata in etichetta o presente in quantità differenti dal dichiarato (additivi, farmaci, materie prime non dichiarate).
I servizi veterinari delle AA.SS.LL elevano circa 100-120 sanzioni annue per non conformità in etichettatura.
A queste vanno aggiunte quelle elevate dai N.A.S. e dall'ICQRF del MIPAAF, che riguardano prevalentemente non conformità qualitative o di "cartellino", ovvero

presenza di sostanze in quantità differenti dal dichiarato in etichetta (fibre grezze, proteina grezza, oligoelementi, ceneri, *etc.).*

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo,

L'obiettivo, che si persegue con l'intervento regolatorio, considerata la particolarità della materia, è rappresentato nel breve, medio e lungo periodo, dalla necessità di garantire l'etichettatura corretta dei mangimi e di punire comportamenti non coerenti con la nuova disciplina dei mangimi, introdotta dal regolamento (CE) 767/2009; si potrà quindi realizzare un quadro normativo certo, esaustivo,, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatolo vigente, al fine di garantire la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
L'altro obiettivo che, in coerenza con quanto sopra esposto, si intende perseguire è la tutela della salute del consumatore.
Con l'intervento regolatorio all'esame sarà possibile, per gli operatori pubblici del settore (addetti al controllo ed organi di polizia giudiziaria), irrogare sanzioni specifiche per le fattispecie riscontrate.

Alla luce della funzione di deterrenza, svolta dalle sanzioni pecuniarie, nel lungo periodo si ritiene di giungere ad uno spontaneo rispetto delle norme e ad una consequenziale riduzione dei casi d' irrogazione delle sanzioni

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio all'esame, sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale quale l'assicurare, con ogni mezzo praticabile, un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori.

In particolare, gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
(1) assicurare un livello elevato di protezione della salute degli animali;
(2) ridurre il numero dei sequestri dei prodotti non conformi;
(3) contrastare il commercio illegale.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento
nell'ambito della V'IR.
L'indicatore che consentirà di verificare gli obiettivi prefissati e di monitorare l'intervento regolatolo è rappresentato dalla attesa e progressiva riduzione delle infrazioni che verranno elevate per non conformità.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà riscontrato attraverso rilevazioni sia delle non conformità rilevate dagli organi di controllo sia delle sanzioni irrogate.

Considerato che il decreto stabilisce alcune sanzioni prima non previste, è plausibile un iniziale aumento del numero delle sanzioni irrogate.

Nel tempo, si auspica, grazie all'effetto dissuasivo delle sanzioni stesse, una loro progressiva riduzione e, di conseguenza, una miglioramento del livello di conformità dei mangimi nazionali alle previsioni della normativa in materia.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervengo regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento sono, in particolare:

1. I Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;
2. le regioni e le province autonome;
3. le aziende sanitarie locali;
4. le persone responsabili dell'etichettatura dei mangimi, come definite dall'articolo 3, comma 2, lett. a), del regolamento (CE) 767/2009 (persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo);
5. gli operatori del settore dei mangimi;
6. i detentori ed i proprietari di animali da reddito e di animali da compagnia;
7. gli animali e i consumatori, come beneficiari dell'intervento.

Il decreto ha una portata diretta sul settore mangimistico privato, sulle autorità competenti responsabili del controllo ufficiale dei mangimi, sugli allevatori di animali da reddito, sui proprietari di animali da compagnia ed un effetto indiretto sui consumatori di alimenti di origine animale.

Le aziende, che operano nel settore dei mangimi, appartengono a diverse categorie: allevatori, mangimifici, distributori, trasportatori, consorzi, agricoltori, che coltivano materie prime, industrie del settore alimentare che destinano prodotti al settore dei mangimi.

Nel complesso si tratta di circa 350.000 operatori del settore dei mangimi (OSM), registrati o riconosciuti ai sensi col Reg.(CL) 183/2005 sull'igiene dei mangimi.

Tra questi, oltre 120, sono mangimifici industriali iscritti all'Associazione dei produttori di mangimi per animali zootecnici e 32 sono produttori di pet food, iscritti all'Associazione dei produttori di mangimi per animali da compagna.

Questi OSM detengono la maggior parte della produzione industriale di mangimi composti.

Dai dati ISTAT 2011, si rileva che, in Italia, esistono circa 209.000 allevatori di animali produttori di alimenti, che somministrano ai propri animali, sia mangimi acquistati dall'esterno che mangimi autoprodotti in azienda (insilati, foraggi e granelle).

Nel 2012, il comparto mangimistico, costituito dai prodotti completi e complementari, registra una diminuzione dei quantitativi distribuiti, ma anche di quelli prodotti.

La produzione totale dei mangimi completi e complementari risulta pari a 139,4 milioni di quintali.

Dei 93,5 milioni di quintali, corrispondenti al totale dei mangimi completi, prodotti in Italia, 87,9 milioni circa sono prodotti dall'industria e 5,6 da allevatori (i quali producono principalmente per autoconsumo).

La produzione totale dei mangimi complementari, è pari a 45,9 milioni di quintali, di cui 43,3 milioni sono prodotti dall'industria e 2,6 dagli allevatori.

Per quanto riguarda la distribuzione, nel 2012 risultano distribuiti, da industrie e allevatori ,141.8 milioni di quintali di mangimi.

Dei 94,4 milioni di quintali di mangimi completi distribuiti, 88, sono stati distribuiti dall'industria.

Per quanto concerne i mangimi complementari, dei 47,5 milioni di quintali, l'industria ne ha distribuiti 44,8 milioni.

Sotto il profilo territoriale, sia la produzione che la distribuzione dei mangimi si accentra al Nord.

Con riferimento alla produzione, l'84,4 per cento di quella di mangimi completi e il 75,8 dei complementari avviene nel Nord, mentre la distribuzione si concentra al Nord per il 77,9 per cento dei completi e per il 74,4 per cento dei complementari.

Inoltre, in Italia sono presenti circa 60.5 milioni di animali da compagnia, tra cui 7 milioni di cani e 7, 5 milioni di gatti.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:

Lo schema di disegno di legge è stato predisposto con il coinvolgimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del NAS e delle principali Associazioni di categoria. A tal fine, è stata convocata apposita riunione presso il Ministero della Salute in data 23 marzo 2015.

Tutte le Amministrazioni ed Enti coinvolti si sono mostrati favorevoli al decreto, e hanno fornito elementi per una semplificazione e razionalizzazione del testo, oltre che in merito alla proporzionalità degli importi previsti con quelli di sanzioni similari.

Le Associazioni di categoria, che coprono circa l'80% della produzione nazionale di mangimi industriali per animali da compagnia e da reddito, hanno, inoltre, fornito, a seguito della suddetta riunione, 2 documenti contenenti osservazioni alla bozza di decreto sanzionatorio.

Tali osservazioni sono state valutate dagli uffici competenti del Ministero della Salute ed accolte parzialmente o totalmente, ove rispondenti agli obiettivi del decreto.

In particolare, è stata modulata l'entità delle sanzioni, aumentando l'importo di quelle relative a condotte che hanno un impatto diretto sulla sicurezza dei mangimi, quali quelle degli artt. 5 e 13 del provvedimento.

Inoltre, le sanzioni introdotte risultano rispondenti a criteri di stretta analogia, a quanto già previsto per violazioni simili.

In tal senso, si riporta un'apposita tabella di corrispondenza da cui si evince che tutte le norme trovano ispirazione in norme già precedentemente esistenti:

Fattispecie legge 281 del 1963- fattispecie d.lgs. n. 45 del 1997	*Sanzione ex legge 281/63- sanzione ex d.lgs. n. 45 del 1997*	*Fattispecie Regolamento CE n. 767/2009*	*Sanzione ex Decreto legislativo*
Articolo 3, comma 1, d.lgs. n. 45 del 1997	*Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 45/1997 (da lire 1.000.000 a lire 6.000.000)*	*Articolo 9*	*Art. 7 (da € 500 a € 3.000)*
Articolo 5, d.lgs. n. 45 del 1997	*Art. 7, comma 2, d.lgs. n. 45/1997 (da lire 500.000 a lire 3.000.000)*	*Articoli 9 e 13*	*Art. 10, comma 1 (da € 1.000 a € 6.000)* *Art. 10, comma 2 (da € 2.000 a € 12.000)*
Articolo 7, comma 3, d.lgs. n. 45 del 1997	*Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 45/1997 (da lire 2.000.000 a lire 12.000.000)*	*Questa fattispecie non è prevista dal Reg. CE 767/2009*	
Articolo 21 L. 281/1963	*Articolo 21 L. 281/1963 (da lire 150.000 a lire 1.500.000)*	*Articoli da 15 a 19, 22 e Allegati 2, 5, 6, 7*	*Art. 12 (da € 1.000 a € 6.000)* *Art. 15 (da € 1.000 a € 6.000)*
Articolo 22, comma 1, L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011	*Articolo 22, comma 1, L. 281/1963 (da € 1.500 a € 15.000)*	*Articolo 11, par. 5 e Allegato IV*	*Articolo 8, commi 3 (da € 500 a € 3.000), 4 (da € 1.000 a € 6.000), 5 (da € 1.500 a € 10.000)*
Articolo 22, comma 2, L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011	*Articolo 22, comma 2, L. 281/1963 (da € 8.000 a € 30.000)*	*Articolo 6, par. 1 e Allegato III*	*Articolo 5 (da € 5.000 a € 30.000)*
Articolo 22, comma 3, L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011	*Articolo 22, comma 3, L. 281/1963 (da € 20.000 a € 66.000)*	*Articoli 9, 11, par. 1, e 13*	*Articolo 8, comma 1 (da € 3.000 a € 12.000);* *Art. 10, comma 1 (da € 1.000 a € 6.000)* *Art. 10, comma 2 (da € 2.000 a € 12.000)*
Articolo 22, comma 4 L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011	*Articolo 22, comma 2, L. 281/1963 (da € 8.000 a € 30.000); Articolo 22, comma 3, L. 281/1963 (da € 20.000 a € 66.000)*	*Questa fattispecie non è prevista dal Reg. CE 767/2009*	
Articolo 23, commi 1 e 2, L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011	*Articolo 23, commi 1 e 2, L. 281/1963 (Sospensione o chiusura dell'esercizio)*	*In caso di reiterazione e particolare gravità delle condotte previste da tutto il Reg. CE*	*Articolo 18 (Sospensione o revoca della registrazione o del riconoscimento*

Peraltro, per quanto concerne i destinatari pubblici, la consultazione dei medesimi avverrà a livello regionale mediante valutazione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ed esclusa. Tale opzione di non intervento determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione, ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE); inoltre, tale opzione rischierebbe di vanificare il sistema di sicurezza dei mangimi con conseguente rischio per la tutela della salute pubblica.

In particolare, la tutela specifica precedentemente garantita dalla legge 281/63 e dal d.lgs. n. 45 del 1997, risulta in parte compromessa dalla disapplicazione, per incompatibilità sopravvenuta, di molte disposizioni sanzionatorie della legge medesima. Dall'esame di quest'ultima emerge quanto segue:

1) Le sanzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 45/1997 devono ritenersi espressamente abrogate, in quanto superate dall'attuale normativa comunitaria.

2) Le sanzioni previste dalla legge n. 281/1963 sono tuttora applicabili per gli additivi e per le premiscele di additivi, che non sono incluse nel campo di applicazione del Reg. CE 767/2009. In particolare, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 4, della L. 281/1963, come modificato dalla L. 4/2011, continua ad essere vigente poiché è destinata in maniera specifica agli allevatori, ai quali non si applicano tutte le disposizioni del Reg. CE 767/2009.

3) L'art. 21, comma 2, della L. 281/1963 è ancora applicabile per il settore dei mangimi medicati e per la vendita di mangimi oltre la data di scadenza che non sono disciplinati dal Reg. CE 767/2009.

4) L'art. 22, comma 2, della L. 281/1963 resta valido per tutte quelle sostanze vietate, non disciplinate dall'art. 6 e dall'Allegato III del Reg. CE 767/2009.

Come è evidente, in molte ipotesi di violazione della normativa comunitaria, in assenza di un intervento si dovrebbe ricorrere a disposizioni sanzionatorie non strettamente aderenti alla fattispecie, con pericolo serio e concreto che molte condotte illegittime non siano sanzionate. *Nonostante l'attività di controllo verrebbe comunque portata avanti, senza l'adozione del provvedimento, nel caso di rilevazione di illeciti, non si potrebbero adottare sanzioni per il responsabile, bensì esclusivamente meri provvedimenti amministrativi (sequestro/ritiro).*

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento, considerati gli stringenti criteri posti dal regolamento e, in ogni caso, l'intervento regolatorio rispetta, e non supera, i principi ed i livelli minimi di regolazione previsti dal

regolamento. *In tal senso, l'articolo 31 del regolamento 767/2009 prevede l'adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.*

Premesso che è necessaria l'adozione di atto avente forza di legge e considerato che evidenti ragioni di chiarezza e certezza del diritto impongono un unico atto che regoli l'intero ambito delle violazioni al Regolamento (CE) 767/2009, si ritiene che il decreto legislativo sia lo strumento più idoneo.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento non presenta svantaggi. L'opzione scelta presenta il vantaggio di perseguire efficacemente comportamenti non corretti che possono incidere sulla tutela della salute pubblica. Per le imprese che agiscono in linea con il regolamento, rappresenta il vantaggio di garantire un corretto sistema di concorrenza, evitando possibili distorsioni del mercato a favore di operatori che agiscono in maniera illecita.

Considerata l'analogia tra quanto proposto con l'intervento regolatorio e le sanzioni precedentemente applicabili, di fatto i potenziali destinatari delle sanzioni opererebbero in una situazione di continuità normativa che non andrebbe ad incidere negativamente sulle loro attività.

Per gli enti addetti al controllo ed ad irrogare sanzioni l'intervento regolatorio non muterebbe l'attuale attribuzione delle competenze e consentirebbe di mantenere la ripartizione tra delitti, contravvenzioni e sanzioni amministrative preesistente.

Non ci sono costi ulteriori per il "sistema sanzioni", in quanto le sanzioni verranno applicate dallo stesso personale attualmente operante presso le Autorità competenti ed attraverso le stesse procedure già applicate.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento regolatorio riguarda attività (sanzionatoria) che già si svolge a legislazione vigente ai sensi della legge n. 281 del 1963 e ai sensi del d.lgs. n. 45 del 1997.

Non si ravvisano costi regolatori rispetto alla precedente normativa (se non un mero adeguamento degli importi delle sanzioni economiche, ampiamente giustificato dal decorso di molti anni dalle previsioni contenute nella legge n. 281 del 1963 e nel d.lgs. n. 45 del 1997). In tal senso, è necessario sottolineare che il divieto di incorrere nelle fattispecie sanzionate non deriva dal decreto, bensì dal regolamento (CE) 767/2009: l'adeguamento

alla normativa vigente in materia di mangimi non può rappresentare un costo regolatorio, essendo un dovere.

Le sanzioni sono diversificate in base alla gravità della violazione commessa valutata sulla base del possibile impatto sulla salute pubblica e degli animali. Si ritiene di non poter diversificare le sanzioni a seconda delle dimensioni dell'impresa.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non si introducono oneri informativi nuovi per i cittadini e le imprese considerata la tipologia di intervento sanzionatorio.

Il Regolamento 767/2009 è stato applicato a partire dal 2010, pertanto le aziende hanno già adeguato le etichette alla nuova normativa.

Inoltre, il Regolamento stesso ha previsto delle misure transitorie di adeguamento al fine di rendere questo processo meno oneroso per gli operatori.

Da questo punto di vista, il decreto non comporterà nuovi oneri per le imprese, in quanto l'etichettatura dei mangimi, che le aziende adottano, è già in linea con il Regolamento 767/09.

Anche lo stesso utilizzatore dei mangimi (allevatore o proprietario di animale da compagnia) è oramai uso ad acquistare mangimi, etichettati con le informazioni previste dal regolamento.

Si ritiene, pertanto, che non sussistano oneri informativi per le imprese e per i cittadini.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'intervento regolatorio è strutturato e si inserisce nell'ambito delle disposizioni del codice penale e della legge 689/81.

Si rivolge alle imprese dei mangimi, alle ASL, ai NAS nella loro attività di vigilanza, e può essere influenzato, limitatamente alle connesse attività di vigilanza sul territorio, dalla esigenza di rispettare i vincoli di spesa.

Per le ASL l'intervento regolatorio si inserisce nell'ambito di attività già svolte e, pertanto, può darsi immediata attuazione all'intervento proposto.

In definitiva, non c'è impatto erariale negativo, atteso che il sistema dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni rimane invariato e non c'è alcun mutamento di competenza rispetto all'assetto normativo precedente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:

Con l'intervento regolatorio proposto si realizza un migliore funzionamento concorrenziale del paese, anche attraverso una etichettatura che garantisca l'utilizzo corretto del mangime.

Inoltre, una corretta etichettatura del mangime garantisce la trasparenza del prodotto verso l'utilizzatore e l'ottimale funzionamento del mercato.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono: il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome e le ASL.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

E' prevista la pubblicazione sul sito web del Ministero della salute.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Gli strumenti per monitorare l'intervento sono il numero delle sanzioni elevate e il contenzioso derivante dalla contestazione delle sanzioni.

Il soggetto individuato istituzionalmente quale responsabile del controllo e del monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento di regolamentazione è individuato a livello nazionale nel Ministero della salute e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a livello territoriale nelle Regioni.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Non è prevista, nell'intervento regolatorio, la possibilità di procedere con interventi correttivi.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), questo Ministero della salute effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle

finalità e degli effetti prodotti. Tali verifiche, che vedranno coinvolti anche i destinatari dell'intervento, prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti relativi:

- numero delle sanzioni amministrative;
- numero delle sanzioni penali;
- numero dei sequestri effettuati.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

L'intervento posto in essere non introduce livelli di regolazione differenti o superiori a quanto già imposto dalle norme comunitarie vigenti in materia e nel rispetto dei parametri stabiliti in quanto le sanzioni previste rispondono ai criteri di effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'art. 31 del Regolamento. L'intervento non supera i livelli minimi di regolazione europea, in quanto attiene a sanzioni che, come noto, sono di competenza degli Stati membri e che ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione deve avvenire necessariamente mediante atto avente forza di legge.